

COMUNE DI CASAMARCIANO

(Provincia di NAPOLI)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49 DEL 30 MARZO 2015

OGGETTO:Adempimenti di cui ai commi 611 e 612 art. 1 Legge n. 190/2014 – Proposta al Consiglio di approvazione del Piano Operativo di razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni societarie.

L'anno **Duemilaquindici** e questo giorno **trenta** del mese di **Marzo** alle ore **13,50** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Avv. Andrea Manzi nella sua qualità di Vice Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sig.:

		PRESENTI	ASSENTI
1) Avv. Andrea Manzi	SINDACO	X	
2) Sig.na De Stefano Carmela	VICE SINDACO-ASS.ESTERNO	X	
3) Dott. Buono Francesco	ASSESSORE	X	
4) Avv. Caccavale Lucio	ASSESSORE		X
5) Sig. Piscitelli Arcangelo	ASSESSORE	X	
6) Arch. Restaino Antonio	ASSESSORE ESTERNO		X
	TOTALE	4	2

Con l'assistenza del **Segretario comunale dott.ssa Maria Rosaria Luciano**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco;

Riconosciutola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità, di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

- Di approvare la proposta del Sindaco, che qui si intende integralmente riportata, che ha per oggetto: "**Adempimenti di cui ai commi 611 e 612 Art. 1 Legge n. 190/2014 – Proposta al Consiglio di approvazione del Piano Operativo di razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni societarie**".

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata ed unanime votazione;

DELIBERA

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Oggetto: Adempimenti di cui ai commi 611 e 612 art. 1 della legge 190/2014 - Proposta al Consiglio di approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie

Il Sindaco

Premesso che:

- l'art. 1 comma 611 della Legge n. 190/2014 "Legge di Stabilità" 2015 ha previsto l'avvio, da parte degli enti locali, di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

- il successivo comma 612 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

- tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

Ciò premesso,

Visto il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;

Vista la relazione tecnica elaborata dal Responsabile del servizio finanziario;

Atteso che questo Comune è interessato dalle prossime consultazioni elettorali per cui non appare opportuno adottare provvedimenti che potrebbero non essere condivisi dal Consiglio che andrà ad insediarsi;

Considerato che il piano di razionalizzazione ha funzione ricognitiva delle partecipazioni in essere ed è propedeutico a eventuali future determinazioni a riguardo;


Propone di Deliberare

- Di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate unitamente alla relazione tecnica, atti che allegati alla presente si intendono qui integralmente richiamati a formarne parte integrante e sostanziale;

- Di riservarsi la possibilità di procedere ad una revisione semestrale della indispensabilità del mantenimento delle partecipazioni indicate.

- Di sottoporre il Piano unitamente alla relazione tecnica al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
- Di trasmettere il presente atto al Revisore dei Conti;
- Di disporre:
 - la trasmissione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
 - la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune
 - la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- Di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile

Il Sindaco
Avv. Andrea Manzi



COMUNE DI CASAMARCIANO
(Provincia di Napoli)

☎ 081/823 18 25 – 512 45 2 e mail segreteria@comune.casamarciano.na.it fax 081/512 41 98

**Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie
(art. 1 co. 612 legge 190/2014)**

I - Introduzione

1. Premessa

Dopo il documento dell'agosto 2014, denominato "Piano Cottarelli", con il quale l'allora Commissario Straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge n. 190/2014 (legge stabilità per il 2015) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013) La legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri Organi di vertice dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”.

Per osservare “alla lettera” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “su proposta” proprio del Sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Di seguito i contenuti principali di tale disciplina:

(c. 563) Le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(c. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(c. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(c. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità

dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(c. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune partecipa al capitale dell' Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A, società di servizi, con un numero 3.283,0 di azioni pari all'1,93% sul capitale sociale. (deliberazione di C.C. n.02 del 06/02/2003);

2. Il Comune detiene partecipazioni anche:

- al Consorzio Asmez – Consorzio senza scopo di lucro (deliberazione di C.C. n. 30 del 22/09/1998);

- al Consorzio per l'Area Industriale della provincia di Napoli – ASI, ente pubblico economico ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge 5.10.1991 n. 317 (deliberazione di C.C. n. 26 del

28/03/1965);

Tali partecipazioni non costituiscono oggetto di specifica attenzione ai fini del presente piano.

3. Altre adesioni :

- all'Ente ATO n. 3 - Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, Consorzio obbligatorio per la gestione del servizio idrico ex L.R. 14/1997 (deliberazione di C.C. n. 61 del 13/10/97);

- all'Ente ATO - Ente d'Ambito Consorzio obbligatorio per il servizio gestione rifiuti ex art. 16 L.R. n. 4/2007 (deliberazione di C.C. n. 34 del 23/10/14);

Le suddette adesioni non costituiscono oggetto del presente piano trattandosi di adesioni previste per legge.

III - Piano operativo di razionalizzazione

Il Comune di Casamarciano detiene una partecipazione nella misura dell'1,93% del capitale sociale dell'Agenzia di sviluppo area nolana S.C.P.A.

L'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana è una società consortile per azioni a totale capitale pubblico e senza scopo di lucro costituita il 3 Luglio 2003 con un numero di 15 Comuni soci. Attualmente i Comuni soci di detta Agenzia sono 18.

Trattasi di società consortile senza scopo di lucro, a partecipazione pubblica totalitaria con la esclusione, ex Statuto, della possibilità di partecipazione del capitale privato, con l'obiettivo di accrescere la competitività economica, migliorare la qualità sociale di diciotto amministrazioni locali.

Le principali attività svolte da suddetta società consortile sono dirette allo sviluppo socio-economico, produttivo, turistico ed occupazionale del territorio dell'Area Nolana anche attraverso la realizzazione di investimenti strategici svolgendo attività di coordinamento tra i comuni dell'area e la Regione Campania anche in relazione all'assegnazione di finanziamenti regionali.

La società in particolare ha il seguente oggetto sociale, indicato all'art. 4 dello Statuto che dispone:

“Articolo 4 – OGGETTO

1. La Società Consortile, al fine di essere uno concreto strumento per i soci, utile a realizzare le più opportune e razionali sinergie, nonché la gestione associata di funzioni e servizi, ha ad oggetto le seguenti attività:

a) La promozione e la realizzazione di attività dirette allo sviluppo socio-economico, produttivo, turistico ed occupazionale del territorio dell'Area Nolana in riferimento ai territori delle Amministrazioni Socie, nonché degli altri soggetti pubblici soci;

b) promuovere la valorizzazione dei beni culturali e delle attività turistiche correlate alla creazione ed allo sviluppo del Sistema Turistico Locale dell'area nolana ai sensi della normativa vigente;

c) la realizzazione e attuazione di Progetti Integrati Territoriali, così come definiti dal Quadro Comunitario di Sostegno, dal Programma Operativo Regione Campania (POR) e dal relativo Complemento di Programmazione;

d) la progettazione e l'attuazione di Sovvenzioni Globali (SG) e di Programmi di Iniziativa Comunitaria (PIC), nonché eventuali ulteriori strumenti finanziari a livello comunitario, nazionale e regionale;

e) a favore delle Amministrazioni socie richiedenti e solo per esse: omissis elencazione servizi)”

A maggio 2013 l'Assemblea dei soci di detta Agenzia ha approvato la modifica dello Statuto dell'Agenzia. Le modifiche di maggiore rilievo sono state rappresentate da:
Istituzione, in luogo del Tavolo dei Comuni, del Comitato di Controllo ,Indirizzo e Vigilanza (CO.CI.v.), composto da solo 5 Comuni eletti dall'Assemblea dei Soci;
-Istituzione dell'Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione.

Avverso queste modifiche, l'attuale amministrazione ha espresso netta contrarietà come da delibera Consiglio Comunale n. 14 del 06/06/2013.

Come già innanzi indicato, il Comune ha aderito alla società consortile “Agenzia di sviluppo Area Nolana” con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 06/02/2003 con una partecipazione nella misura dell'1,93% del capitale sociale acquisendo la quota di capitale sociale pari a 3283 azioni (calcolata sul numero di abitanti al 31/12/2002) del valore nominale di € 1,50 per il costo complessivo di € 4.925,00.

Lo Statuto di detta Agenzia non prevede il pagamento di alcuna quota annuale a carico dei Comuni soci.

La Società presenta i bilanci degli ultimi tre esercizi in attivo (2011, 2012 e 2013).

I bilanci sono pubblicati sul sito dell'Agenzia al seguente percorso: www.agenziaareanolana.it - link Agenzia – Atti sottosezione Documenti.

Considerata l'esiguità della partecipazione societaria, qualunque tipo di valutazione politica ai fini della partecipazione dell'attuale Amministrazione all'indicata Agenzia, è opportuno demandarla al nuovo Consiglio che andrà ad insediarsi e dunque, allo stato, le azioni possedute potranno essere mantenute seppure in via temporanea.

Casamarciano, 25/03/2015

Il Sindaco
Avv. Andrea Manzi



COMUNE DI CASAMARCIANO
(Provincia di Napoli)

☎ 081/823 18 25 – 512 45 2 e mail segretaria@comune.casamarciano.na.it fax 081/512 41 98

**RELAZIONE TECNICA al
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
(art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190)**

Denominazione	Comune Casamarciano
Rappresentante legale	Sindaco Avv. Andrea Manzi
Indirizzo	Piazza Umberto I, Cap 80032
Posta elettronica certificata	casamarciano@pec.comune.casamarciano.na.it
Responsabile del Procedimento	Rag. Anna Esposito

1. Riferimenti normativi

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Criteri per la ricognizione ai fini della formulazione del piano di cui all'art. 1 – commi 611 e 612 L. n. 190 del 2014

Si osserva che gli obiettivi della Legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Il legislatore ha indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell’investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L’analisi che segue riguarda l’unica Società partecipata direttamente dal comune che è l’Agenzia di Sviluppo dell’Area Nolana.

2. Situazione del Comune.

In ottemperanza al precitato obbligo di legge, il Sindaco ha provveduto a redigere il piano di razionalizzazione delle Società Partecipate.

Il suddetto piano riguarda la Società partecipata dal Comune “ Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.C.P.A - **Società Consortile per Azioni**”.

3. Denominazione

“AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL’AREA NOLANA- Società Consortile per Azioni”

3.1- Dati della società

Data di costituzione	3 luglio 2003
Numero amministratori	1
Numero dipendenti	3
Sede legale	Camposano (NA)
Oggetto sociale	Gestione associata di funzioni e servizi per i soci meglio elencate nell’articolo 4 dello Statuto.

Capitale sociale al 31.12.2014	266.383,50, pari a n. 177.589 azioni da 1,50 cad.
Altri Soci	Provincia di Napoli –Camposano -Carbonara di Nola -Casamarciano-Cicciano-Cimitile-Comiziano -Liveri-mariglianella-Marigliano-Nola-Palma Campania-Roccarainola -San Paolo Bel Sito-San Vitaliano -Saviano-Scisciano-Tufino-Visciano
Percentuale partecipazione Comune	1,93%
Stato patrimoniale ultimi tre esercizi	2011 Attivo 3.028.173 – passivo 3.028.173 2012 Attivo 2.008.246 - passivo 2.008.246 2013 Attivo 1.705.759 - passivo 1.705.759
Ritorno economico per il Comune con Riferimento agli ultimi tre esercizi- Distinguere tra dividendi, canoni, redistrib. Riserve ecc.	2011 zero 2012 zero 2013 zero
Eventuali costi a carico Bilancio ultimi tre esercizi	2011 zero 2012 zero 2013 zero
Organo Amministrativo	Amministratore unico nominato dall'assemblea dei soci
Organo di controllo	Enti Soci
Risultato di esercizio	2011 Euro 2.145,00 2012 Euro 1.147,00 2013 Euro 1.106,00
Fatturato	2011 Euro 407.451,00 2012 Euro 315.597,00 2013 Euro 234.325,00
Valore della produzione	2011 2.269.069 2012 1.522.947 2013 989.648
Costi di produzione	2011 2.242.544 2012 1.537.558 2013 993.377
Proventi ed oneri finanziari	2011 3.740 2012 4.695 2013 2.372
Proventi ed oneri straordinari	2011 4.821 2012 20.824 2013 30.683
Imposte	2011 23.299 2012 9.761 2013 28.220
Risultato di Esercizio	2011 2.145 2012 1.147 2013 1.106

3. 2- Da quanto sopra risulta:

- che il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori;
- che la Società svolge funzioni di valorizzazione del territorio;

- che l'attività della società non comporta alcun onere economico per questo Ente, per cui non può procedersi nel senso della riduzione della spesa;

4. CONCLUSIONI.

Il Comune detiene una partecipazione pro quota nella società " Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell' Area Nolana S.C.P.A pari al 1,93% del capitale sociale.

L'eventuale mantenimento delle quote possedute in tale società non comporta per l'Ente alcun onere economico atteso che l'unica spesa sostenuta attiene all'acquisto delle quote iniziali al momento dell'adesione.

La società dunque presenta le caratteristiche per il mantenimento della partecipazione, salvo l'adozione di determinazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

La presente relazione tecnica viene trasmessa al Sindaco e costituisce allegato al Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie

Casamarciano, 25/03/2015

Il Responsabile del Settore Finanziario
Anna Esposito